

Oggetto: Regolamento per gli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi

TITOLO I – PREMESSA E DEFINIZIONI

ART. 1- OGGETTO

I- Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi.

II- Il regolamento, a tal fine, distingue quattro tipologie di attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi: 1- attività musicale “libera”; 2- attività di intrattenimento musicale di "evento dal vivo di portata minore" (art. 69 ultimo comma T.U.L.P.S.); 3- attività di intrattenimento musicale “ordinaria” (art. 68 T.U.L.P.S.); 4- attività di intrattenimento musicale "straordinaria".

ART. 2- DEFINIZIONI

I- L'attività musicale nei pubblici esercizi è “libera” se congiuntamente presenta i seguenti requisiti: a) si svolge interamente all'interno dei locali del pubblico esercizio e/o delle sue pertinenze esterne; b) è offerta a titolo gratuito e senza esigere il pagamento di alcun corrispettivo diretto e/o indiretto; c) non prevede l'allestimento di spazi liberi destinati esclusivamente alla partecipazione degli avventori all'attività musicale; d) non prevede l'installazione di apposite strutture e/o scenografie e/o impiantistiche per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica; e) non è pubblicizzata se non quale mero allietamento delle altre attività svolte.

II- L'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi è "evento dal vivo di portata minore" se, pur non presentando i requisiti di cui al comma I del presente articolo, è destinata a concludersi entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con un limite massimo di accesso di 200 persone.

III- L'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi è "ordinaria" se, pur non presentando i requisiti di cui al comma I del presente articolo, eccede i limiti di cui al comma II.

IV- L'attività di intrattenimento musicale è “straordinaria” (eventi) se un pubblico esercizio o più pubblici esercizi congiuntamente intendano organizzare eventi che esulano dalla normale attività dell'esercizio e che possono superare i limiti differenziali o di immissione sonora.

ART. 3- REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I- Lo svolgimento di attività musicale "libera" non necessita di S.C.I.A. nè di altro titolo autorizzativo.

II- Lo svolgimento attività di intrattenimento musicale di "eventi dal vivo di portata minore" è subordinato alla presentazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive, di Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.

La S.C.I.A., salvo il disposto dell'art. 19 L. 241/1990, deve contenere l'indicazione della specie di intrattenimento musicale praticato nonché l'orario delle rappresentazioni previste nel rispetto dell'art. 5 del presente regolamento.

La presentazione della S.C.I.A. consente di iniziare immediatamente l'attività segnalata

III- Lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale "ordinaria" è subordinato al rilascio da parte del Comune di provvedimento di autorizzazione ai sensi dell' art. 69 TULPS, previo accertamento dei requisiti di agibilità e sicurezza di cui all' art. 80 TULPS.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione dello specifico intrattenimento musicale praticato, l'orario delle rappresentazioni previste nel rispetto dell'art. 5 e, nei casi previsti dall'art. 7, la ragione sociale ed il riferimento telefonico dell'Agenzia che fornisce il personale di sicurezza.

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio S.u.a.p. del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di intrattenimento.

IV- Lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale straordinaria è subordinato al rilascio da parte del Comune del provvedimento di autorizzazione di cui al co. 3 del presente articolo.

TITOLO II- OBBLIGHI A CARICO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

ART. 4 - CONTENIMENTO DEI RUMORI

I- L'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni dettate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica e dal Regolamento per le Attività Rumorose. Dell'avvenuto adeguamento deve essere data comunicazione al Suap mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e, quando richiesto dalla normativa, deve essere preventivamente depositata la documentazione di impatto acustico, con l'eventuale relazione previsionale delle misure per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività.

II- Eventuali deroghe ai limiti acustici fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica dovranno essere richieste ai competenti Uffici ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle attività rumorose.

III- I titolari dei pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale devono adoperarsi affinché, durante l'orario di apertura ed immediatamente dopo la chiusura del locale, lo stazionamento all'esterno degli avventori non rechi disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, anche richiedendo l'intervento delle forze di polizia.

IV- I titolari dei pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale in grado di propagarsi all'esterno oltre le ore 24.00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ed oltre le ore 1.00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica), dovranno dotarsi di impianti di contenimento sonoro o di sistemi in grado di contenere l'emissione sonora entro i limiti del locale e le sue pertinenze.

V- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i pubblici esercizi situati nel contesto della Marina di Levante e della Marina di Torre del Lago, fatte salve le prescrizioni contenute nei piani e nei regolamenti deliberati dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, espresse mediante specifico nulla osta.

ART.5 – RISPETTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

I- Le attività di intrattenimento musicale di cui all'art. 2 devono svolgersi entro i seguenti orari:

1) Contesto Urbano:

A- ove insistono civili abitazioni o strutture turistico ricettive:

- periodo estivo (01 maggio – 30 settembre): fino alle ore 00:30 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 1:30 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica)
- periodo invernale (01 ottobre – 30 aprile): fino alle 24:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 1:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);

B- ove non insistono civili abitazioni o strutture turistico ricettive:

- periodo estivo (01 maggio – 30 settembre): fino alle ore 1:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 2:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica)
- periodo invernale (01 ottobre – 30 aprile): fino alle 00:30 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 1:30 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);

2) Passeggiata storica e pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari della Terrazza della Repubblica:

- periodo estivo (01 maggio – 30 settembre): fino alle ore 1:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 2:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);

- periodo invernale (01 ottobre – 30 aprile): fino alle 24:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 1:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);
- 3) Marina di Levante e Marina di Torre del Lago:
 - fino alle ore 3:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 4:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica).
- 4) Cittadella:
 - periodo estivo (01 maggio – 30 settembre) e di Carnevale: fino alle ore 1:00 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 2:00 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);
 - periodo invernale (01 ottobre – 30 aprile ad eccezione del periodo di Carnevale): fino alle 00:30 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e fino alle ore 1:30 nei giorni di venerdì e sabato (venerdì sul sabato e sabato sulla domenica);

II- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le serate di San Silvestro e di Ferragosto (serata del 14 sul 15 e del 15 sul 16 agosto).

ART. 6 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

I- I titolari dei pubblici esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale devono effettuare il servizio di pulizia delle aree utilizzate a tal fine, siano esse di pertinenza del locale ovvero antistanti.

II- L'attività di pulizia deve essere completata entro e non oltre le ore 7,00 della mattina successiva all'esecuzione dell'intrattenimento musicale.

ART. 7 - SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

I- Gli esercizi pubblici che, dopo le ore 1.00, svolgono l'attività di intrattenimento musicale di cui ai commi III e IV dell'art. 3 del presente Regolamento dovranno dotarsi di apposito personale deputato a garantire la sicurezza degli avventori e a vigilare sul corretto comportamento degli stessi in riferimento all'ambiente circostante.

II- La disposizione di cui al comma precedente si applica soltanto in relazione alle attività di intrattenimento musicale in grado di richiamare un consistente numero di persone. La consistenza del numero di persone è valutata sulla base delle caratteristiche strutturali del locale e della relativa capienza massima.

TITOLO III – SANZIONI

ART.8 - INOSSERVANZA DELL'ART. 4 - RINVIO

I- In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del Regolamento delle attività rumorose.

ART. 9- INOSSERVANZA DELL'ART. 5

I- Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 659 c. 2 c. p.

ART. 10 - INOSSERVANZA DELL'ART. 6

I- In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a Euro 250,00.

II- In caso di reiterazione della stessa violazione nei 180 giorni successivi alla commissione della precedente, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a

euro 500.

III- Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della legge n. 689/1981 e della Deliberazione G.C. n. 39 del 3.02.2009, la misura ridotta per ogni sanzione descritta ai precedenti commi è definita nel minimo edittale.

ART. 11 - INOSSERVANZA DELL'ART. 7

I- In caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a Euro 150,00.

II- In caso di reiterazione della stessa violazione nei 180 giorni successivi alla commissione della precedente, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500.

III- Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della legge n. 689/1981 e della Deliberazione G.C. n. 39 del 3.02.2009, la misura ridotta per ogni sanzione descritta ai precedenti commi è definita nel minimo edittale.

ART. 12- PROVVEDIMENTI SINDACALI DI LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI.

I- Il Sindaco, ai fini della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone, può disporre, con ordinanza motivata, limitazioni **non oltre le ore 24.00** agli orari di apertura degli esercizi pubblici che svolgono attività di intrattenimento musicale.

II- In caso di violazione dei provvedimenti sindacali di limitazione agli orari di apertura dei pubblici esercizi di cui all'art. 9 del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, T.U.E.L., la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 500,00.

III- Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della legge n. 689/1981 e della Deliberazione G.C. n. 39 del 3.02.2009, la misura ridotta per la sanzione descritta al precedente comma è definita nel minimo edittale.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13- ABROGAZIONI

Il presente regolamento, all'atto dell'entrata in vigore, abroga il precedente regolamento in materia di intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 25.05.2011.